



COMUNE
DI CERVIA

Proposta n. 150 del 24/03/2023

ORDINANZA DEL SINDACO

N. 9 del 24/03/2023

DISPOSIZIONI PER LA REGOLAMENTAZIONE DELLA VENDITA E DEL CONSUMO DI BEVANDE ALCOLICHE E SUPERALCOLICHE NEL TERRITORIO COMUNALE DURANTE LA STAGIONE TURISTICA ESTIVA

IL SINDACO

Visti:

- l'art. 6 del D.L. n. 117 del 3/08/2007 convertito nella L. n. 160 del 2/10/2007 come sostituito dall'art. 54 della legge n. 120 del 29/07/2010 che stabilisce “ 2: *I titolari e i gestori degli esercizi muniti della licenza prevista dai commi primo e secondo dell'articolo 86 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, ivi compresi gli esercizi ove si svolgono, con qualsiasi modalità, spettacoli o altre forme di intrattenimento e svago, musicali o danzanti, nonché chiunque somministra bevande alcoliche o superalcoliche in spazi o aree pubblici ovvero nei circoli gestiti da persone fisiche, da enti o da associazioni, devono interrompere la vendita e la somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche alle ore 3.00 e non possono riprenderla nelle tre ore successive, salvo che sia diversamente disposto dal Questore in considerazione di particolari esigenze di sicurezza*” e “ 2.bis: *I titolari e i gestori degli esercizi di vicinato, di cui agli articoli 4, comma 1, lettera d), e 7 del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 114, e successive modificazioni, devono interrompere la vendita per asporto di bevande alcoliche e superalcoliche dalle ore 24.00 alle ore 6.00, salvo che sia diversamente disposto dal Questore in considerazione di particolari esigenze di sicurezza*”;
- l'art. 12, comma 1, della Legge 18 aprile 2017, n. 48 per il quale “*nei casi di reiterata inosservanza delle ordinanze emanate, nella stessa materia, ai sensi dell'art. 50, commi 5 e 7, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come modificato dal presente decreto, può essere disposta dal Questore l'applicazione della misura della sospensione dell'attività per un massimo di quindici giorni, ai sensi dell'art. 100 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, di cui al Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773*”;
- l'art. 1, comma 2, della Legge 30 marzo 2001 n. 125 recante “*Legge quadro in materia di alcoole di problemi alcol correlati*”, che precisa che “*per bevanda alcolica si intende ogni prodotto contenente*

alcol alimentare con gradazione superiore a 1,2 gradi di alcol e per bevanda superalcolica ogni prodotto con gradazione superiore al 21 per cento di alcol in volume”;

Rilevato che nel territorio comunale sono state in passato segnalate gravi criticità derivanti dal consumo di bevande alcoliche in aree pubbliche acquistate da pubblici esercizi, esercizi di vicinato e laboratori artigianali alimentari in orario serale e che tali comportamenti sono spesso associati alla formazione di assembramenti, oltre a determinare rischi per la salute pubblica e ad incidere pesantemente sulla vivibilità complessiva, alimentando la percezione di disagio ed il senso di insicurezza dei cittadini i quali rivendicano il diritto alla salute, alla convivenza civile, alla sicurezza ed all'incolumità pubblica nonché il libero utilizzo degli spazi pubblici;

Rilevato che le suddette criticità impongono uno specifico divieto di consumo di bevande alcoliche in area pubblica ed una specifica e rigorosa regolamentazione degli orari di vendita di bevande alcoliche e superalcoliche, da applicarsi in tutto il territorio;

Rilevato che una limitazione della vendita di bevande alcoliche e superalcoliche (consentendo quella di generi alimentari) per gli esercizi di vicinato e per i laboratori artigianali alimentari agevola i servizi di controllo delle Forze dell'Ordine e della Polizia Locale;

Ravvisata la necessità di rafforzare il dispositivo di controllo, evitando che gli esercizi commerciali di vicinato ed i laboratori artigianali, che nelle ore serali e notturne avendo esaurito la loro funzione di vendita di generi alimentari sono dediti esclusivamente alla vendita di bevande alcoliche o superalcoliche, possano favorire in tal modo fenomeni di attrazione e assembramento di un numero consistente di avventori e consumatori di tali bevande tali da pregiudicare la tenuta dell'Ordine Pubblico;

Considerato che le misure adottate con il presente provvedimento intendono rispondere esclusivamente all'esigenza di assicurare la salute pubblica e la sicurezza urbana oltretché il decoro e la vivibilità del contesto urbano;

Ritenuto, pertanto, necessario adottare, in relazione a comprovate ed evidenti esigenze di prevalente interesse pubblico, misure idonee a garantire la sicurezza urbana, anche al fine di non vanificare l'impegno profuso ed i risultati fin qui ottenuti dalle Forze dell'Ordine e dalla Polizia Locale;

Ritenuto di stabilire, nella presente Ordinanza, misure relative alla vendita, al consumo e alla detenzione di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione;

Visto l'art. 32 della Legge n. 833/1978 che attribuisce al Sindaco, in qualità di autorità sanitaria locale, competenze in materia di adozione di provvedimenti a tutela della salute pubblica;

Visto l'art. 50 comma 5 del Decreto Legislativo 267/2000, Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali che definisce le attribuzioni del Sindaco per l'emanazione di ordinanze contingibili ed urgenti in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, quale rappresentante della comunità locale.

Verificato che, al fine di adottare nell'immediatezza un provvedimento di natura cautelare, sussistano i requisiti di:

- contingibilità, in quanto la situazione non può essere efficacemente affrontata tramite l'adozione di strumenti giuridici ordinari che prevengano la possibile formazione di aggregazione di persone, anche estemporanea, in luoghi che per la loro destinazione ne favoriscono invece il verificarsi;
- urgenza, per il potenziale danno alla salute pubblica;

Vista la Legge 7 agosto n. 241/1990 artt. 7, 21 bis, 21 ter e 21 quater;

Rilevato che si è proceduto ad effettuare un corretto bilanciamento tra l'interesse pubblico e privato, ritenendo nel caso di specie preminente l'interesse alla salute, garantito dall'art. 32 della Costituzione;

Ritenuto, inoltre, di dovere stabilire che per i titolari delle attività in possesso di titolo abilitativo comunque denominato (autorizzazione amministrativa - denuncia o dichiarazione di inizio di attività - segnalazione certificata di inizio di attività) le prescrizioni previste agli articoli 2, 3 e 4 della presente Ordinanza costituiscono prescrizioni d'esercizio ai sensi dell'art. 9 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza R.D. n. 773/1931 e ss.mm.ii. (di seguito T.U.L.P.S.) essendo dirette a tutelare la pubblica incolumità, l'igiene e la salute pubblica;

Dato atto che le misure previste agli artt. 1 e 2 rappresentano un giusto equilibrio tra l'esigenza di tutelare la salute pubblica, l'incolumità fisica, la pacifica convivenza, il diritto al riposo delle persone, il decoro e la sicurezza urbana ed il dovere di garantire l'esercizio della libertà di iniziativa economica;

Ritenuto che ricorrano le condizioni di necessità e di urgenza che giustificano l'adozione del presente provvedimento;

ORDINA

Articolo 1 – Fino al 31 ottobre compreso, in tutto il territorio comunale

1.1) è vietato consumare, nei luoghi pubblici o aperti al pubblico, bevande alcoliche di qualsiasi gradazione, ad esclusione della somministrazione e del consumo delle stesse effettuato all'interno dei locali autorizzati sede dei pubblici esercizi, attività commerciali e attività artigianali, oppure delle aree concesse e/o adibite a plateatico;

1.2) Dalle ore 21.00 alle ore 22.00 è consentito il trasporto non professionale e la detenzione delle bevande alcoliche di qualsiasi gradazione solo nel caso in cui tali bevande siano conservate in appositi imballaggi chiusi e sigillati.

Al di là di tali ipotesi, in generale, rimane vietato dalle ore 22.01 fino alle ore 06.00 del giorno successivo, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, **il trasporto non professionale e la detenzione delle bevande alcoliche di qualsiasi gradazione**, suscettibili di essere destinate al consumo vietato ai sensi del precedente punto 1.1), con qualsiasi modalità (su veicoli privati, su mezzi pubblici, a piedi, su velocipedi e motocicli, in borsoni o sacchi o altri contenitori o esponendola sulla propria persona, ecc.).

Per i soggetti minori di anni 18 - come da normativa nazionale - il divieto vige per l'intero arco delle 24 ore, ovvero per l'intera giornata.

Al fine di garantire il rispetto di tale disposizione, l'ingresso nelle aree interessate da afflusso particolarmente rilevante di persone, anche in relazione allo svolgimento di specifici eventi, o in altre aree comunque interessate da fenomeni di aggregazione notturna potrà comportare, da parte della forza pubblica, il sommario controllo visivo delle persone e delle borse od oggetti portati al seguito, secondo le modalità previste dall'allegato D del D.M. 13 agosto 2019, emanato dal Ministero dell'Interno in relazione ai controlli nell'ambito degli impianti sportivi;

1.3) Fermo restando l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla Legge, Regolamenti e dalla presente Ordinanza, la violazione della disposizione di cui al precedente punto 1.2) comporta la confisca della merce trasportata o detenuta ai sensi dell'art. 20 della Legge n. 689/1981 previo sequestro cautelare ai sensi dell'art. 13 della citata Legge;

Articolo 2 – Fino al 31 ottobre compreso, in tutto il territorio comunale

2.1) E' vietata la vendita per asporto di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione dalle ore 22.01 alle ore 06.00 del giorno successivo da parte di qualsiasi pubblico esercizio, attività commerciale o attività artigianale e con distributori automatici; **resta consentita la somministrazione o il consumo al banco o ai tavoli all'interno dei locali autorizzati sede dei pubblici esercizi, attività commerciali e attività artigianali, delle aree concesse e/o adibite a plateatico; la vendita per asporto di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione, dalle ore 21.00 alle ore 22.00, deve avvenire in appositi imballaggi chiusi e sigillati** con divieto di consumo sulla pubblica via, essendo esclusivamente finalizzata al consumo domestico. Per quanto riguarda i distributori automatici, la possibilità di vendita per asporto di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione, dalle ore 21.00 alle ore 22.00, è subordinata alla presenza in loco di operatori addetti a tale imballaggio;

2.2) La somministrazione non può mai essere effettuata con bottiglie o contenitori di vetro di qualsiasi capienza fatta eccezione per il consumo al tavolo nei locali autorizzati di cui sopra;

2.3) Ciascun esercizio e attività interessata dalla disposizione di cui al precedente punto 2.1) è tenuto ad affiggere la presente Ordinanza e apposito cartello negli spazi aperti al pubblico, in maniera visibile alla clientela, onde favorirne il rispetto diffuso con la seguente dicitura:

- "è vietato consumare nei luoghi pubblici o aperti al pubblico bevande alcoliche di qualsiasi gradazione, ad esclusione della somministrazione e del consumo delle stesse effettuato all'interno dei locali autorizzati sede dei pubblici esercizi, attività commerciali e attività artigianali, oppure delle aree concesse e/o adibite a plateatico";

- "dalle ore 21.00 alle ore 22.00 è consentito il trasporto non professionale e la detenzione delle bevande alcoliche di qualsiasi gradazione solo nel caso in cui tali bevande siano conservate in appositi imballaggi chiusi e sigillati. Al di là di tali ipotesi, in generale, rimane vietato dalle ore 22.01 fino alle ore 06,00 del giorno successivo, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, il trasporto non professionale e la detenzione delle bevande alcoliche di qualsiasi gradazione."

Articolo 3 – Sanzioni

Fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali e amministrative previste da leggi e regolamenti, la violazione al presente provvedimento comporta l'applicazione delle seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

- Per le violazioni delle prescrizioni di cui all'art. 1 della presente Ordinanza, si applica la sanzione da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 500,00;
- Per le violazioni delle prescrizioni di cui all'art. 2 della presente Ordinanza, che costituiscono prescrizioni d'esercizio ai sensi dell'art. 9 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza R.D. n. 773/1931 e ss.mm.mi., si applicano le sanzioni di cui all'art. 17 bis del T.U.L.P.S. e, in caso di seconda violazione, si applica altresì la sanzione accessoria della sospensione dell'attività per un periodo di 5 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di notifica del relativo provvedimento;

DISPONE

che la presente Ordinanza:

- **sia valida fino al 31 ottobre**, nelle more dell'approvazione del Regolamento di Polizia Urbana;
- che sia resa pubblica mediante pubblicazione all'Albo Pretorio, sul sito web del Comune di Cervia e su ogni altro mezzo di informazione;
- sia trasmessa alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Ravenna per la predisposizione delle misure ritenute necessarie per il concorso delle Forze di Polizia ed, ai fini della sua esecuzione, alla Questura di Ravenna, al Comando Provinciale Carabinieri di Ravenna, al Comando Provinciale Guardia di Finanza di Ravenna, al Comando della Polizia Locale e alle associazioni di categoria.

AVVISA

Ai sensi dell'art. 3 della L. 241/90 e successive modifiche ed integrazioni, avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia-Romagna o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 giorni o 120 giorni dalla pubblicazione dello stesso all'Albo Pretorio.

Sindaco

Massimo Medri / INFOCERT SPA

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.lgs 82/2005 e rispettive norme collegate